

Richiesta di Chiarimento 1, del 10.04.2026

Si fa riferimento al paragrafo 6.1 del disciplinare di gara Requisiti **di idoneità professionale** il quale testualmente dispone:

iscrizione nel Registro delle imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

...Ai fini della comprova l'iscrizione del Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si richiedono chiarimenti in merito al requisito di partecipazione concernente l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio.

Nel caso di un Ente che ha le seguenti caratteristiche:

- Consorzio interuniversitario
- organismo di ricerca senza scopo di lucro:
- struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile ex art. 13 - d.lgs. n. 1/2018;
- incluso nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 96, quindi soggetto pubblico;
- dotato di comprovata esperienza nel settore di riferimento e operante stabilmente nell'ambito di attività tecnico-scientifiche per amministrazioni pubbliche;

si chiede di voler chiarire:

se il requisito di iscrizione al Registro delle Imprese debba intendersi come requisito esclusivo e indefettibile;

ovvero se sia consentita la partecipazione anche a soggetti con le caratteristiche sopra elencate ma non iscritti, purché in possesso di adeguata capacità tecnica e professionale, comprovata da esperienze analoghe e coerenti con l'oggetto dell'appalto.

In particolare, tale richiesta scaturisce dalla considerazione che tale requisito, ove previsto in via esclusiva, potrebbe determinare una limitazione della platea dei potenziali concorrenti, escludendo soggetti che, pur non essendo iscritti al Registro delle Imprese, risultano pienamente qualificati sotto il profilo tecnico e professionale in relazione all'oggetto dell'affidamento, come ad esempio enti e organismi a prevalente attività di ricerca, quali consorzi interuniversitari, contravvenendo ai criteri di proporzionalità e non discriminazione.

Risposta alla Richiesta di Chiarimento 1

Sulla base delle norme vigenti e di consolidata giurisprudenza nazionale e dell'Unione europea, si ritiene che l'iscrizione nel Registro delle imprese (CCIAA) costituisca un requisito di idoneità professionale riferibile ai soli operatori economici tenuti a tale adempimento, non potendo essere richiesta a soggetti del tipo del richiedente, per i quali rileva invece la sostanziale coerenza tra la propria attività istituzionale e l'oggetto dell'appalto.

Pertanto, per il caso qui in esame, il requisito di iscrizione al Registro delle imprese **NON** deve intendersi come requisito esclusivo e indefettibile.

Di conseguenza, **È** consentita la partecipazione alla gara di che trattasi anche a soggetti con le caratteristiche indicate nel quesito ma non iscritti, purché in possesso di adeguata capacità tecnica e professionale in relazione all'oggetto dell'appalto.

A tale riguardo, è onere del soggetto che intende partecipare, produrre la documentazione atta a dichiarare e comprovare, oltre che il proprio *status* giuridico (ovvero, nel caso qui in esame, le c.d. "*caratteristiche*" indicate nel quesito), il possesso di requisiti equivalenti ai requisiti di idoneità professionale previsti dalla gara di appalto. Detta documentazione comprenderà, in particolare, lo Statuto del soggetto medesimo, e i relativi Regolamenti di attuazione rilevanti ai fini della presente procedura, nonché ogni altro eventuale atto o documento idoneo a consentire all'Amministrazione appaltante la verifica della sostanziale coerenza tra l'attività istituzionale del soggetto partecipante e l'oggetto dell'appalto.

Richiesta di Chiarimento 2, del 10.04.2026

Si fa riferimento al paragrafo **6.2 del disciplinare Requisiti di capacità economica e finanziaria** relativo ai requisiti di capacità economica e finanziaria, si richiedono chiarimenti in merito alla nozione di fatturato richiesta ai fini della partecipazione.

In particolare, si rappresenta che, per soggetti quali enti e organismi a prevalente attività di ricerca – tra cui consorzi interuniversitari non è configurabile un fatturato in senso strettamente civilistico, in quanto tali enti operano prevalentemente nell'ambito di attività istituzionali e progettuali finanziate da soggetti pubblici e privati.

Alla luce dei principi di proporzionalità e non discriminazione di cui al Decreto Legislativo 36/2023,

si chiede pertanto di voler chiarire:

se, ai fini della dimostrazione della capacità economica e finanziaria, il requisito del fatturato possa essere soddisfatto attraverso indicatori equivalenti, il volume delle attività istituzionali e progettuali risultanti dai bilanci approvati;

se sia pertanto consentita la partecipazione di soggetti non aventi natura commerciale, purché in possesso di adeguata capacità economico-finanziaria desumibile dalla propria documentazione contabile.

Alla luce di quanto sopra,

Si resta in attesa di un cortese riscontro e si porgono distinti saluti.

Risposta alla Richiesta di Chiarimento 2

Per soggetti per i quali – a seguito della natura giuridica degli stessi – non sia configurabile un fatturato in senso strettamente civilistico, ai fini della dimostrazione della sussistenza della capacità economica e finanziaria il fatturato può essere sostituito da indicatori equivalenti, ivi compreso il volume delle attività istituzionali risultanti dai bilanci approvati che comunque devono far riferimento alle annualità indicate nel Disciplinare di gara.

Pertanto, la partecipazione alla procedura in argomento **È** consentita a soggetti non aventi natura commerciale, purché gli stessi siano in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria desumibile dalla propria documentazione contabile.

A tale riguardo, è onere del soggetto che intende partecipare, produrre la documentazione contabile idonea a dimostrare in concreto il possesso del requisito della capacità economica e finanziaria.

Richiesta di Chiarimento 3, del 21.04.2026

Spett.le Dipartimento,

In riferimento ai punti 6.1 ("Requisiti di idoneità professionale") e 6.4 ("Indicazioni per i raggruppamenti temporanei") del Disciplinare di Gara, si richiede l'iscrizione nel Registro delle Imprese o nell'Albo delle Imprese artigiane, precisando che tale requisito deve essere posseduto da ciascun componente di un eventuale raggruppamento.

Questo operatore economico intende partecipare alla procedura in oggetto costituendo un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), che vedrebbe come capogruppo mandataria un Ente di Ricerca dello Stato e, in qualità di mandanti, altri Enti pubblici di ricerca, Consorzi e Fondazioni di ricerca senza scopo di lucro e imprese private. Per la loro intrinseca natura giuridica istituzionale e non commerciale, alcuni soggetti facenti parte della compagine del costituendo RTI sono sprovvisti dell'iscrizione camerale (CCIAA).

In particolare, si evidenzia che il XXX non è soggetto ad iscrizione alla Camera di Commercio ai sensi dell'Art. 2201 del Codice civile e della Circolare Ministero Industria n. 3407/C del 09/01/2007, in quanto non sussiste tale obbligo poiché Ente Pubblico di Ricerca non economico.

Si fa rilevare, inoltre, che il XXX è stato non solo ritenuto idoneo, ma ha già operato efficacemente per lo sviluppo delle metodologie del precedente Programma PON Governance 2014-2020, il cui consolidamento costituisce l'oggetto del presente appalto.

Tutto ciò premesso, alla luce dei principi di proporzionalità e non discriminazione di cui al Decreto Legislativo 36/2023, e al fine di garantire la massima partecipazione nel rispetto della natura delle prestazioni richieste,

si chiede di chiarire:

con riferimento al possesso dei requisiti di cui ai paragrafi 6.1 e 6.4 del Disciplinare di gara, che per lo scrivente Ente sia sufficiente rendere una dichiarazione di non essere tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese o nell'Albo delle Imprese artigiane, essendo un Ente pubblico non economico.

Alla luce di quanto sopra, si resta in attesa di un cortese riscontro e si porgono distinti saluti.

Risposta alla Richiesta di Chiarimento 3

Sulla base delle norme vigenti e di consolidata giurisprudenza nazionale e dell'Unione europea, si ritiene che l'iscrizione nel Registro delle imprese (CCIAA) costituisca un requisito di idoneità professionale riferibile ai soli operatori economici tenuti a tale adempimento, non potendo essere richiesta a soggetti del tipo del richiedente, per i quali rileva invece la sostanziale coerenza tra la propria attività istituzionale e l'oggetto dell'appalto.

Pertanto, per il caso qui in esame, il requisito di iscrizione al Registro delle imprese **NON** deve intendersi come requisito esclusivo e indefettibile.

Di conseguenza, **È** consentita la partecipazione alla gara di che trattasi anche a Enti pubblici non economici, purché in possesso di adeguata capacità tecnica e professionale in relazione all'oggetto dell'appalto.

A tale riguardo, è onere del soggetto che intende partecipare, produrre la documentazione atta a dichiarare e comprovare, oltre che il proprio *status* giuridico (ovvero, nel caso qui in esame, lo *status* di Ente pubblico non economico, non tenuto all'iscrizione nel Registro delle imprese), il possesso di requisiti equivalenti ai requisiti di idoneità professionale previsti dalla gara di appalto. Detta documentazione comprenderà, in particolare, lo Statuto del soggetto medesimo, e i relativi Regolamenti di attuazione rilevanti ai fini della presente procedura, nonché ogni altro eventuale atto o documento idoneo a consentire all'Amministrazione appaltante la verifica della sostanziale coerenza tra l'attività istituzionale del soggetto partecipante e l'oggetto dell'appalto.

Richiesta di Chiarimento 4, del 30.04.2026

Spett.le Dipartimento,

in qualità di soggetto capofila di un costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) che intende partecipare alla gara in oggetto, si scrive in riferimento alla previsione, nel bando di gara, del CPV 71000000 “Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione”.

Tale dizione non è presente nell’elenco dei servizi di uno dei soggetti che faranno parte della costituenda RTI.

A riguardo, si chiede di confermare l’ammissibilità della partecipazione alla presente procedura di gara di un RTI che includa, tra le mandanti, un operatore economico non qualificato come società di ingegneria, in quanto operante come fornitore dei soli servizi informatici e di PMO richiesti dalla documentazione di gara.

In caso di ammissibilità, si chiede di confermare che la dichiarazione di detta mandante sul possesso del “requisito di idoneità professionale sub lettera a) – Iscrizione nel Registro delle Imprese per attività pertinenti con quelle di gara” possa riferirsi alle attività ammesse dal proprio oggetto sociale e presenti nell'ambito delle attività previste dal capitolato/disciplinare.

In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Risposta alla Richiesta di Chiarimento 4

Si conferma l’ammissibilità della partecipazione alla presente procedura di gara di un RTI che includa, tra le mandanti, un operatore economico non qualificato come società di ingegneria, in quanto operante come fornitore dei soli servizi informatici e di PMO richiesti dalla documentazione di gara.

Si conferma, altresì, che la dichiarazione di detta mandante sul possesso del “*requisito di idoneità professionale sub lettera a) – Iscrizione nel Registro delle Imprese per attività pertinenti con quelle di gara*” può riferirsi alle attività ammesse dal proprio oggetto sociale e presenti nell'ambito delle attività previste dal capitolato/disciplinare.

Richiesta di Chiarimento 5, del 30.04.2026

Si fa riferimento al punto 8 Subappalto del disciplinare per chiedere quanto segue:

Nel caso di un consorzio interuniversitario, qualora una parte delle attività venga affidata a un’università non consorziata, configurandosi quindi come subappalto, ai fini dell’adempimento della previsione secondo cui “Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo”, si chiede se sia sufficiente indicare esclusivamente la tipologia delle attività da subappaltare.

Inoltre, si chiede se sia necessario specificare i soggetti destinatari del subappalto, e, se del caso, la relativa quota percentuale stimata.

si resta in attesa di riscontro per questo e per gli altri chiarimenti richiesti in precedenza, grazie

Risposta alla Richiesta di Chiarimento 5

Le clausole di cui al punto 8 del disciplinare di gara, devono essere interpretate in conformità all'art. 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

L'indicazione delle prestazioni che si intende subappaltare deve essere sufficientemente chiara e specifica, ovvero, idonea a far comprendere all'Amministrazione appaltante le prestazioni che saranno oggetto dell'eventuale subappalto.

NON si può, pertanto, ritenere idonea una indicazione della tipologia delle attività da subappaltare che sia generica e che non consenta all'Amministrazione appaltante di comprendere concretamente cosa sarà, eventualmente, subappaltato.

In sede di offerta **NON** è necessario specificare i soggetti destinatari del subappalto e, di conseguenza, nemmeno la quota percentuale stimata delle prestazioni ad essi subappaltate.

Richiesta di Chiarimento 6, del 5.05.2026

Buongiorno,

In relazione alla gara in oggetto, avente termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato nel giorno 26.05.2026 ore 12,00

CONSIDERATO CHE

- il capitolato tecnico ed il relativo disciplinare di gara sono estremamente articolati e complessi;
- è interesse dell'Amministrazione garantire la più ampia partecipazione alla procedura concorsuale;
- la presente società è fortemente interessata a partecipare all'appalto.

SI RIVOLGE ISTANZA

alla Vostra Amministrazione per voler concedere una proroga di 4 settimane rispetto ai termini di presentazione fissati.

Confidenti in un Vostro positivo riscontro, cogliamo l'occasione di porgere distinti saluti.

Risposta alla Richiesta di Chiarimento 6

Con riferimento alla richiesta di proroga, si rappresenta che, a seguito dei vincoli imposti dai tempi di realizzazione del Progetto, non sono previste proroghe dei termini di presentazione fissati.

* * *

Richieste di Chiarimenti successive alla scadenza del termine

Il termine ultimo previsto per richieste di chiarimenti, coerentemente a quanto stabilito al punto 2.2 del Disciplinare di gara e come indicato, all'atto della pubblicazione della procedura, sulla piattaforma "*acquistinretepa*" (sezione "Riepilogo gara" – "Date"), è scaduto alle ore 12:00 del giorno 6 maggio 2026.

Pertanto, non è stata fornita risposta alle richieste di chiarimenti formulate successivamente alle ore 12:00 del giorno 6 maggio 2026.